

Cosa prevede l'emendamento del governo al dl collegato fiscale in commissione al Senato

06901

06901

# Crisi d'impresa, palla a Roma

## Proposte di transazione decise centralmente dalle Entrate

**Le nuove disposizioni decorreranno comunque dall'1 febbraio 2024**

DI MARCELLO POLLIO

**L**e proposte di transazione fiscale per lo stralcio dei tributi presentate nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti dalle imprese in crisi, ai sensi dell'art. 63 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (dlgs 14/2019, Ccii), saranno decise a Roma dalla direzione centrale dell'Agenzia delle entrate. E' quanto prevede l'emendamento presentato dal Governo al dl 145/2023 (collegato fiscale), depositato in commissione bilancio del Senato (si veda *ItaliaOggi* di ieri). Il comma 4 dell'art. 4-bis, recante misure di semplificazione e tutela del contribuente e modifiche al Ccii, secondo l'emendamento prevederà che nei casi in cui l'adesione alla proposta di transazione dei tributi e contributi, ai sensi dell'art. 63 del Ccii, abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate (Ade) e contempli una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con provvedimento del direttore dell'Ade, il parere conforme richiesto è espresso, per l'Ade, dalla struttura centrale

individuata con il medesimo provvedimento. Le nuove disposizioni decorreranno a seguito di un successivo provvedimento del direttore dell'Ade e comunque dal 1 febbraio 2024. Da quella data, dunque, le direzioni regionali dell'Ade perderanno la competenza a decidere sulle proposte transattive presentate dai contribuenti a rischio di insolvenza e si potrà avere un orientamento unitario e conforme su tutto il territorio nazionale. La disposizione va a modificare, a distanza di pochissimo tempo, la norma introdotta nell'estate del 2022 a cura del dl 69/2023, convertito nella legge 103/2022, che ha inasprito pesantemente il c.d. cram down fiscale, ovvero l'omologazione forzata degli accordi con il fisco nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, andando a modificare l'art. 63 del Ccii. Come noto, dopo le modifiche le proposte di stralcio dei debiti fiscali e contributivi possono essere omologate dai tribunali anche senza adesione degli enti creditori quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio; b) l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli art. 57, comma 1, e 60,

comma 1, del Ccii; c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti; d) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa; e) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 30% dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi. Percentuale che va innalzata al 40% se i creditori aderenti sono inferiori a un quarto. La disposizione non vieta, tuttavia, che l'Ade accetti proposte in ogni caso convenienti rispetto all'alternativa liquidatoria, quindi con percentuali inferiori al 30 o 40%. Tuttavia la valutazione, che è rimessa oggi agli uffici periferici, sta destando comportamenti difformi e talvolta a rischio di danno erariale. La norma, dunque, va a inserire una previsione che attribuisce un potere di valutazione da parte dell'amministrazione centrale e evita il proliferarsi una eccessiva autonomia o diversità di trattamento sul territorio nazionale, tenendo presente gli effettivi interessi dello Stato, che ha garantito anche molte esposizioni bancarie a seguito delle disposizioni Covid-19.

— © Riproduzione riservata —

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1601 - T.1746

